



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2227

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dello Statuto del Centro Servizi Condivisi approvato con precedente deliberazione n. 1016 di data 22 giugno 2015.

Il giorno **12 Dicembre 2016** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 763 del 19 aprile 2013 ha emanato le direttive alle società strumentali per la costituzione di un “Centro Servizi Condivisi” secondo il testo riportato all'allegato A del medesimo provvedimento. Infatti, con precedente deliberazione n. 1696 di data 8 agosto 2012 la Giunta provinciale ha approvato il piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, aggiornato sul punto con deliberazione n. 637 del 12 aprile 2013, per il periodo 2012-2016 volto ad accrescere la competitività del territorio attraverso un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale. La realizzazione di tale Centro è stata collegata a significativi effetti, particolarmente, in termini di:

1. semplificazione della struttura organizzativa delle società;
2. economie di scala connesse ai maggiori volumi gestiti;
3. aumento della qualità e produttività dei servizi espletati per la maggiore specializzazione del personale;
4. standardizzazione dei processi interni;
5. efficientamento degli investimenti per il consolidamento delle soluzioni applicative in un'unica piattaforma;
6. valorizzazione dei centri di competenza esistenti con relativo aumento delle sinergie tra le società.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1595 del 2 agosto 2013 sono stati, pertanto, approvati, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, gli schemi dell'atto costitutivo e del regolamento del “Centro Servizi Condivisi”, Consorzio che è stato costituito tra le 12 società strumentali della Provincia in data 27 settembre 2013.

A seguito dell'avvio della nuova legislatura, la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 588 del 17 aprile 2014 le direttive definitive per il 2014 per le agenzie e gli enti strumentali della Provincia ed al contempo, anche a voler ribadire l'assoluta rilevanza dell'iniziativa in oggetto, ha confermato l'attivazione del Consorzio quale strumento per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale. L'opportunità di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società provinciali le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse (“Centro Servizi Condivisi”) è stata rimarcata, infine, dalla Giunta provinciale nell'emanazione delle direttive per le società controllate relativamente al 2015 e al 2016, assunte rispettivamente con deliberazioni n. 2063 del 29 novembre 2014 e n. 2114 di data 27 novembre 2015.

Nello specifico, la Giunta provinciale ha provveduto a disporre in ordine al consolidamento del “Centro Servizi Condivisi”, emanando – ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 - con la deliberazione n. 147 di data 9 febbraio 2015 le direttive alle società controllate della Provincia nell'ambito degli interventi di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, coerenti con l'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Al riguardo, dopo avere coinvolto il “Centro Servizi Condivisi” con l'apporto fattivo delle società controllate, è stato predisposto il documento che, allegato sub lettera “A” al provvedimento in parola, contiene le direttive sopra citate per il consolidamento del “Centro Servizi Condivisi”. In particolare e giusto l'allegato A), con la deliberazione sopra richiamata:

1. sono stati individuati i servizi ulteriori da attivare a favore del “Centro Servizi Condivisi”;
2. è stato connotato il “Centro Servizi Condivisi” anche come luogo e presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia (oggi svolto per il Codice Unico per l'Anticorruzione ed il Piano della Trasparenza ed a breve anche per il supporto nella definizione e la regia nella gestione del Contratto Collettivo Unico di Lavoro per le società, con particolare riferimento alla mobilità interna al Gruppo Provincia);
3. è stato stabilito di organizzare specifici e periodici incontri con i presidenti e i direttori delle società controllate da questa Provincia, al fine di allargare l'esame di problematiche comuni, nonché, per le società partecipate, con i referenti delle strutture provinciali di merito.

In conformità al proprio provvedimento n. 147 di data 9 febbraio 2015 la Giunta provinciale ha, pertanto, approvato con deliberazione n. 1016 di data 22 giugno 2015 il piano temporale ed organizzativo per la progressiva attivazione dei servizi (I e II fase) a favore del "Centro Servizi Condivisi".

Con la deliberazione n. 1016 del 2015 è stata, altresì, accolta la proposta di trasformare la forma giuridica del "Centro Servizi Condivisi" in società consortile a responsabilità limitata: a tal fine è stato approvato lo schema di Statuto, dando atto che, a decorrere dall'efficacia dell'atto di trasformazione, si intende superato lo schema di Regolamento Consortile, a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1595 del 2 agosto 2013.

Con deliberazione n. 526 di data 8 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di accordo inter-enti tra Provincia autonoma di Trento, Università degli studi di Trento, Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler e Trentino Sviluppo per la regolazione dei rapporti nei confronti della società "Hub innovazione Trentino società consortile a r.l." in sigla "HIT s.c. a r.l." (di seguito HIT), dando indicazioni alla società consortile HIT di avvalersi del Centro Servizi Condivisi per lo svolgimento dei servizi che lo stesso può prestare a soggetti operanti in Trentino con finalità di interesse pubblico, quale è appunto HIT.

Con nota prot. n. 593 di data 16 novembre 2016, assunta al prot. n. 618593 in data 17 novembre 2016, il Centro Servizi Condivisi ha comunicato che il Consiglio di amministrazione del consorzio ha esaminato la situazione complessiva della gestione dei servizi espletati valutando la possibilità, a seguito dell'abrogazione (da parte dell'articolo 28, comma 1 lettera d, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani), che limitava l'operatività delle realtà organizzate in forma societaria nei confronti dei soci, di ottemperare alla deliberazione giuntale n. 526 di data 8 aprile 2016. La previsione contenuta in questo provvedimento è compatibile con la disposizione dell'articolo 4, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ma non lo è con lo Statuto del CSC, approvato tenendo conto dell'allora vigente formulazione dell'articolo 13 del Decreto Bersani.

L'organo di amministrazione del Centro Servizi Condivisi ha comunque dato corso all'attività a favore di HIT, auspicando di pervenire a breve alla modifica statutaria idonea. Con l'occasione è stato anche valutato opportuno apportare allo statuto del consorzio alcune modifiche conseguenti alla nuova situazione, che si è determinata con l'emanazione - a livello nazionale - del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la parte non incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016. Pur nella consapevolezza dell'avvio di un autonomo processo di adeguamento in sede provinciale ai principi del decreto sopra citato, è stato, infatti, ritenuto opportuno elaborare alcune modifiche statutarie a carattere generale, tali da conformare il Centro Servizi Condivisi ai principi sanciti dalla normativa nazionale, in quanto compatibili con gli spazi di intervento per il legislatore provinciale.

Con successiva nota prot. n. 617 di data 22 novembre 2016, assunta al prot. n. 629978 in data 23 novembre 2016, il Centro Servizi Condivisi ha inoltrato il testo dello statuto ulteriormente rivisto sulla base delle indicazioni fornite dallo studio notarile che redigerà i conseguenti atti formali.

Le modifiche proposte, in conclusione, riguardano:

- l'adeguamento dello statuto alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la correzione di alcuni aspetti formali;
- la modifica dell'articolo 28 che nel testo vigente contiene un errore materiale da correggere;
- alcune modifiche resesi opportune nella valutazione che l'Organo amministrativo del Consorzio ha maturato nella gestione della Società Consortile.

Lo Statuto del Centro Servizi Condivisi all'articolo 20 prevede che l'assemblea del Consorzio possa deliberare le modifiche allo Statuto previa acquisizione del consenso della Provincia.

Si propone, pertanto, di sottoporre alla previa approvazione della Giunta provinciale le modifiche allo Statuto del Centro Servizi Condivisi come proposte da ultimo con nota prot. n. 617 di data 22 novembre 2016, assunta al prot. n. 629978 in data 23 novembre 2016, sulla base del testo che identificato all'allegato A) della presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- visto l'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visto l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifica dello Statuto del Centro Servizi Condivisi, così come risultante dal testo, che identificato all'allegato A) della presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione alle società strumentali della Provincia ed al Centro Servizi Condivisi;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema DGP modifica statuto

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato A)

STATUTO CENTRO SERVIZI CONDIVISI		
Articoli	Modifiche	Commenti
<p style="text-align: center;"><u>Art. 1</u> <u>Costituzione e partecipazioni</u></p> <p>E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata, denominata: "Centro Servizi Condivisi" (CSC) - Società Consortile a responsabilità limitata", di seguito definita "Società" o "CSC".</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <u>Sede</u></p> <p>La Società ha sede legale e amministrativa a Rovereto (TN) e sede operativa a Trento (TN). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.</p> <p>L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> <u>Oggetto</u></p> <p>La Società opera esclusivamente con i soci.</p>	<p>La Società opera esclusivamente prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento, con i suoi enti strumentali di cui all'art.33 della L.P.3/2006, con le Aziende per il turismo, nonché con eventuali altri soggetti operanti in Trentino con</p>	<p>Questa modifica è coerente con l'art.28 comma 1 lettera "d" del D.L.vo 175/2016 che ha disposto l'abrogazione dell'art.13 del D.L.223/2006; consente inoltre di operare in coerenza con la previsione dell'art.7 comma 3 della</p>

<p>In attuazione dell'art.7 comma 3 bis della L.P. 27/2010 e delle conseguenti direttive della Provincia di Trento contenute nella delibera della giunta provinciale n. 763 del 19 aprile 2013 e di quelle ulteriori adottate la Società si occuperà della gestione unitaria dei seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. internal audit, qualità e sicurezza; 2. affari legali; 3. affari generali; <ol style="list-style-type: none"> a) segreteria e affari generali; b) affari societari; c) relazioni esterne (marketing e comunicazione); 4. sistemi informativi; 5. amministrazione, finanza e controllo; 6. approvvigionamenti; 7. personale ed organizzazione; 8. altre funzioni di carattere generale che i Soci ritenessero di conferire. <p>In una logica di sussidiarietà il CSC promuove inoltre forme di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i Soci anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i Soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune attività.</p> <p>In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al conseguimento degli scopi societari, il CSC potrà altresì compiere tutte le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore dei soci o di terzi.</p>	<p>finalità d'interesse pubblico.</p> <p>In caso di affidamento diretto dello svolgimento di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società</p> <p>8. altre funzioni di carattere generale che gli enti di cui al comma 1 i Soci ritenessero di conferire.</p>	<p>L.P.27/2010.</p> <p>Questa modifica è coerente con la modifica apportata al comma 1</p>
--	--	--

<p>Le attività consortili, non comporteranno conseguimento di utili distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a riserva sulla base di specifica decisione dell'assemblea dei soci.</p> <p>La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive emanate dalla Provincia autonoma di Trento.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> <u>Durata</u></p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di delibere dell'Assemblea in attuazione di relativa disposizione della Provincia autonoma di Trento.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> <u>Capitale sociale</u></p> <p>Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote.</p> <p>Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.</p> <p>In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter</p>	<p>Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila 110.000 (centodiecimila) ed è suddiviso in quote.</p>	<p>Questa modifica consegue alla probabile richiesta di un socio di recesso parziale a seguito di acquisizione di una seconda quota per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione</p>

Cod.Civ..		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Riduzione del capitale sociale</u></p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo.</p>	<p>In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Finanziamenti</u></p> <p>La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Soci</u></p> <p>Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte del CSC i soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006, le aziende per il turismo di cui all'articolo 9 della Legge Provinciale n. 8 del 2002 ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. Per entrare a far parte della Società consortile gli aspiranti soci dovranno</p>	<p>Per entrare a far parte della Società</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>

<p>presentare una domanda al Consiglio di Amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>consortile gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.</p> <p>La perdita dei requisiti di cui al comma 1. comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'art. 13.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <u>Diritti sociali</u></p> <p>I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <u>Trasferimento di quote</u></p> <p>In caso di trasferimento totale o parziale delle quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.</p> <p>Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o della posta certificata (PEC) specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.</p> <p>I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).</p> <p>Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.</p> <p>In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio</p>		

<p>deve possedere i requisiti di cui all'art.8 del presente Statuto.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <u>Recesso</u></p> <p>Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 12</u> <u>Esercizio del diritto di recesso</u></p> <p>L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata (PEC) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.</p> <p>I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..</p> <p>Il recesso non è consentito prima del 1° gennaio 2020.</p>	<p>L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata (PEC) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> <u>Esclusione</u></p> <p>Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di</p>		

<p>prestare i servizi oggetto di conferimento.</p> <p>L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera, da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto, non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.</p> <p>La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.</p> <p>Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.</p> <p>Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.</p> <p>Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 14</u> <u>Obblighi dei Soci</u></p> <p>I Soci si obbligano a:</p> <p>a) non partecipare ad altre forme organizzative che perseguano scopi analoghi;</p> <p>b) comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come indicati nella domanda di ammissione;</p> <p>c) comunicare al Consiglio di Amministrazione dati e notizie riguardanti la propria attività economica richiesti ai fini dell'aggiornamento di banche dati da utilizzare per le finalità consortili;</p>	<p>b) comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo ogni variazione dei dati e delle notizie come indicati nella domanda di ammissione;</p> <p>c) comunicare al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo dati e notizie riguardanti la propria attività economica richiesti ai fini dell'aggiornamento di banche dati da utilizzare per le finalità</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p> <p>Trattasi di correzione formale</p>

<p>d) rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dagli Organi societari;</p> <p>e) corrispondere i contributi annuali nella misura determinata dall'Assemblea ed i corrispettivi relativi ai servizi specifici erogati dal CSC; detti contributi sono finalizzati alla copertura degli oneri di gestione ordinaria del CSC mentre i corrispettivi relativi ai servizi specifici saranno commisurati ai costi effettivi sostenuti dal CSC per la prestazione degli stessi;</p> <p>f) svolgere con diligenza ed assiduità le attività a favore della società preventivamente concordate;</p> <p>g) collaborare fattivamente per il raggiungimento degli scopi del CSC;</p> <p>h) mantenere, sia all'interno che all'esterno del CSC, un comportamento che sia in armonia con tutte le finalità del CSC stesso;</p> <p>i) non divulgare notizie sensibili, come tali riservate e riguardanti i Soci, il CSC ed i suoi collaboratori, clienti e fornitori.</p>	<p>consortili;</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art.15</u> <u>Diritti dei Soci</u></p> <p>I Soci hanno diritto di:</p> <p>a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento dei contributi annuali;</p> <p>b) partecipare all'attività sociale nelle forme e modalità prescritte dal presente Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;</p> <p>c) fruire delle attività e dei servizi specifici erogati dal CSC.</p>	<p>b) partecipare all'attività sociale nelle forme e modalità prescritte dal presente Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea;</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <u>Organi della Società</u></p> <p>Sono organi della Società:</p>	<p>Sono organi della Società:</p>	

<p>a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo; e) l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.</p>	<p>a) l'Assemblea; b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo; e) l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001. Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	<p>Questa modifica adegua lo statuto alla previsione dell'art.11 comma 9 lettera "d" del D.L.vo 175/2016</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> <u>Assemblea</u></p> <p>L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può avere più di una delega. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) approva il budget annuale per la gestione ordinaria del CSC e i relativi contributi consortili, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione; b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali avanzi; c) la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 21; d) la nomina dell'Organo di Controllo</p>	<p>a) approva il l'approvazione del budget annuale per la gestione ordinaria del CSC e i relativi contributi consortili, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione; c) la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 21;</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p> <p>La lettera "c" relativa ai compensi è compatibile con la previsione dell'art.11 comma 9 lettere "a" e "c" del D.L.vo 175/2016 dato che consente solamente di definire i</p>

<p>e la determinazione dei relativi compensi;</p> <p>e) la nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione dei relativi compensi;</p> <p>f) approva, se ritenute utili, eventuali linee guida operative per l'attività da indicare al Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;</p> <p>h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni i soci non in regola con il pagamento dei contributi consortili annui.</p> <p>Le decisioni dei soci sono assunte mediante delibera assembleare.</p>	<p>f) approva l'approvazione, se ritenute utili, di eventuali linee guida operative per l'attività da indicare al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo</p>	<p>compensi attribuiti agli amministratori dipendenti delle società socie ai fini del riversamento degli stessi alle medesime società</p> <p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Deliberazioni assembleari</u></p> <p>Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche fuori della sede sociale purché in Trentino.</p> <p>Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o posta certificata (PEC), ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).</p> <p>Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una</p>		

<p>data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.</p> <p>L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
---	--	---------------------------------------

<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> <u>Interventi in assemblea</u></p> <p>Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <u>Quorum assembleari</u></p> <p>In prima convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla presenza, anche tramite deleghe, del 70% (settanta per cento) dei Soci. In mancanza del numero legale l'Assemblea può essere rinviata, senza modifiche dell'ordine del giorno, ad altra data o luogo ma entro giorni 30 (trenta) da quella di prima convocazione.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla presenza, anche tramite deleghe, del 50% (cinquanta per cento) dei Soci</p> <p>L'Assemblea, se regolarmente costituita, delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le decisioni di seguito riportate per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto:</p> <p>a) ratifica dell'esclusione dei Consorziati deliberata dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) eventuale proroga o scioglimento anticipato del CSC;</p> <p>c) modifica del presente Statuto previa acquisizione del consenso della Provincia di Trento;</p> <p>d) modalità di disposizione del patrimonio eventualmente residuo alla scadenza del CSC.</p>	<p>a) ratifica dell'esclusione dei Consorziati deliberata dal Consiglio di Amministrazione dall'Organo amministrativo;</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri", scelti tra gli Amministratori ed i dipendenti dei soci nel rispetto della normativa vigente anche in tema di rappresentanza tra i generi.</p> <p>Gli incarichi di cui sopra sono gratuiti e daranno titolo ai Soci, limitatamente ai dipendenti, all'addebito al CSC dei relativi costi ai sensi dell'art.27 del presente Statuto.</p> <p>Tra i dipendenti dei Soci di cui al comma 1 s'intendono compresi quelli eventualmente messi a disposizione degli stessi da parte della Provincia di Trento o di altri enti pubblici nella forma del comando o del distacco.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e sono rieleggibili.</p> <p>La decadenza dalla carica di Amministratore o la perdita della</p>	<p style="text-align: center;"><u>Organo amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>Qualora sia ammesso dalla normativa in vigore, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri".</p> <p>Gli Amministratori saranno scelti tra gli Amministratori ed i dipendenti dei soci nel rispetto della normativa vigente anche in tema di rappresentanza tra i generi.</p> <p>L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.</p> <p>Gli incarichi di cui sopra sono gratuiti, fatta eccezione per quelli ricoperti da dipendenti dei Soci, che saranno remunerati con un compenso, interamente reversibile alla società di appartenenza, determinato in misura corrispondente all'impegno orario complessivo moltiplicato per il rispettivo costo orario del dipendente in capo al Socio.</p> <p>E' comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti egli organi sociali.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e sono rieleggibili.</p>	<p>Questa modifica adegua lo statuto alla previsione dell'art.11 comma 2 del D.L.vo 175/2016</p> <p>Trattasi di modifica conseguente al trattamento dei compensi dei dipendenti dei soci che assumessero l'incarico di amministratori conseguente al parere comunicato all'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2016</p> <p>Trattasi di correzione formale</p>
--	---	--

<p>qualifica di dipendente di una delle Società od enti soci, o la revoca del distacco presso uno di questi soggetti, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere del CSC.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare, da spediti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spediti almeno 3 (tre) giorni prima, al domicilio di ciascun Amministratore e dell'Organo di Controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.</p> <p>Il Presidente della riunione è assistito da un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che redige il relativo verbale.</p> <p>Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite</p>	<p>La decadenza dalla carica di Amministratore o la perdita della qualifica di dipendente di una delle Società od enti soci, o la revoca del distacco presso uno di questi soggetti, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere Amministratore del CSC.</p>	
---	--	--

<p>alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma sociale e le proprie attribuzioni al Presidente, ai propri componenti, al Direttore e, con procura, ai dipendenti della società sia propri che distaccati da parte dei Soci o di Enti pubblici.</p> <p>In particolare, il Consiglio d'Amministrazione provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il Direttore, qualora ritenuto opportuno, determinandone poteri e compiti; il Direttore, se nominato, sovrintende alla struttura organizzativa della società nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione; le funzioni di Direttore potranno essere conferite anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società ma con altro soggetto facente parte del gruppo Provincia o di altri enti pubblici; - deliberare in merito alle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci; - deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei soci; - dare attuazione alle deliberazioni assembleari; - convocare l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto; - adottare tutti i provvedimenti e le iniziative opportuni e necessari per l'attuazione degli scopi consortili; - concordare con i singoli Soci i contenuti di specifiche convenzioni per la ripartizione dei costi tra CSC ed i Soci stessi che tengano conto delle 	<p>Il Consiglio d'Amministrazione</p> <p>L'Organo amministrativo può delegare la firma sociale e le proprie attribuzioni al Presidente, se autorizzato dall'Assemblea, ad un solo Consigliere, al Direttore e, con procura, ai dipendenti della società sia propri che distaccati da parte dei Soci o di Enti pubblici.</p> <p>L'Amministratore Unico, se nominato, potrà procedere ai sensi del comma precedente nei confronti del Direttore e dei dipendenti sia propri che distaccati.</p> <p>In particolare, il Consiglio d'Amministrazione l'Organo amministrativo provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il Direttore, qualora ritenuto opportuno, determinandone poteri e compiti; il Direttore, se nominato, sovrintende alla struttura organizzativa della società nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione dall'Organo amministrativo e svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo; le funzioni di Direttore potranno essere conferite anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società ma con altro soggetto facente parte del gruppo Provincia o di altri enti pubblici; 	<p>Questa modifica adegua lo statuto alla previsione dell'art.11 comma 9 lettera "a" del D.L.vo 175/2016</p> <p>Trattasi di correzione formale</p> <p>Trattasi di correzione formale</p> <p>Trattasi di correzione formale</p>
---	--	--

<p>caratteristiche organizzative dei singoli Soci e dei servizi richiesti dagli stessi al CSC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporre all'Assemblea l'entità dei contributi consortili annui per la gestione ordinaria del CSC; - deliberare i corrispettivi specifici per i servizi erogati ai singoli Soci; - definire contrattualmente con i Soci le modalità per il distacco di personale presso il CSC per il funzionamento dello stesso; - proporre all'Assemblea le modalità di disposizione dell'eventuale patrimonio disponibile in caso di scioglimento. <p>Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario nominato dallo stesso; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede con la cooptazione di un sostituto che rimarrà in carica fino all'Assemblea successiva; all'ordine del giorno di detta Assemblea sarà proposta la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla scadenza dello stesso.</p>	<p>Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario nominato dallo stesso; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo verrà redatto idoneo verbale a cura del Direttore o, se assente, di un Segretario nominato dallo stesso; il verbale sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.</p>	<p>Trattasi di modifica della collocazione del comma</p> <p>Trattasi di modifica della collocazione del comma e di correzione formale</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u></p> <p><u>Presidente e legale rappresentanza</u></p> <p>La nomina del Presidente spetta all'Assemblea.</p> <p>Il Presidente ha la legale rappresentanza della società, rappresenta il CSC ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo.</p> <p>Il Presidente dura in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di nomina, e può essere rinominato.</p> <p>Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>La legale rappresentanza della società è attribuita anche ai Consiglieri per l'esercizio delle deleghe loro conferite e analogamente al Direttore per i suoi poteri e per quelli conferitigli.</p>	<p>Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica.</p> <p>La legale rappresentanza della società è attribuita anche al Consigliere per l'esercizio delle deleghe eventualmente conferitegli e analogamente al Direttore per i suoi poteri e per quelli conferitigli</p>	<p>Questa modifica adegua lo statuto alla previsione dell'art.11 comma 9 lettera "b" del D.L.vo 175/2016</p> <p>Questa modifica consegue a quella dell'art. 21 comma 14 del presente statuto</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 23</u></p> <p><u>Organo di Controllo</u></p> <p>L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.</p> <p>Se collegiale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.</p> <p>L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.</p> <p>All'Organo di Controllo, al quale si applicano tutte le disposizioni</p>		

<p>previste in tema di collegio sindacale per le società per azioni, è affidata anche la revisione legale dei conti prevista dall'articolo 2409 bis Cod.Civ..</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u> <u>Organismo di Vigilanza</u></p> <p>L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.</p> <p>I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.</p> <p>Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, analogamente all'Organo di Controllo, spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>La funzione di Organismo di Vigilanza, se consentito dalle norme vigenti, può essere affidata all'Organo di Controllo.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 25</u> <u>Parte finanziaria e patrimoniale</u></p> <p>I contributi consortili sono deliberati ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera "a", tenendo conto dei costi di gestione generale del CSC e dei criteri di ripartizione approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I corrispettivi dei servizi specifici erogati ai singoli Soci verranno commisurati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione degli stessi.</p> <p>La gestione dei servizi specifici ai Soci dovrà essere disciplinata, per quanto ritenuto necessario o opportuno, con specifiche convenzioni; la verifica della necessità di dette convenzioni verrà sottoposta ai Soci quando necessaria e, comunque, in occasione dell'assemblea annuale che approva il bilancio e la destinazione degli eventuali avanzi.</p>	<p>I contributi consortili sono deliberati ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera "a", tenendo conto dei costi di gestione generale del CSC e dei criteri di ripartizione approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Organo amministrativo.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>

<p>Il pagamento dei contributi consortili e dei servizi specifici potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite versamento in denaro; - tramite compensazione con eventuali crediti dei Soci ivi compresi quelli maturati ai sensi degli articoli 21 2° comma e 27 del presente statuto. 		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 26</u> <u>Esercizio sociale e bilancio</u></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se la Società qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>	<p>Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se la Società qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 27</u> <u>Personale</u></p> <p>Per il funzionamento i soci potranno distaccare personale dipendente presso il CSC con modalità da definire contrattualmente con lo stesso. Per la definizione di personale dipendente si intende, inoltre, quello eventualmente messo a disposizione degli stessi da parte della Provincia autonoma di Trento o di enti pubblici nella forma del comando o del distacco.</p> <p>Il valore del costo riconosciuto per detto distacco sarà pari all'impegno orario complessivo moltiplicato per il rispettivo costo orario effettivo.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 28</u> <u>Scioglimento e liquidazione della Società</u></p>		

<p>In caso di scioglimento della Società il Consiglio di Amministrazione determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p>In caso di scioglimento della Società il Consiglio di Amministrazione l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p>Trattasi di correzione formale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <u>Disposizioni generali e finali</u></p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata e Consorzi.</p> <p>Trento, F.to: Monica Baggia F.to: Paolo Piccoli (L.S.)</p>		